

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro della difesa
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del commercio con l'estero
col Ministro della sanità
col Ministro dell'ambiente
col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 1726)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 ottobre 1996*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall'altra, discende dalla possibilità prevista dal trattato istitutivo di creare forme di cooperazione reciproca, già adottate nei confronti di diversi Stati appartenenti all'area centro-europea.

L'accordo di associazione si è sovente configurato come una fase preliminare all'adesione di un nuovo Paese alle Comunità, cosa che non sempre è avvenuta, mentre si può dire, in generale, che questi atti hanno senz'altro rappresentato strumenti per superare gli ostacoli agli scambi, nonché strumenti di cooperazione economica, pur rientrando in una categoria diversa dagli accordi commerciali.

Poichè la Lettonia ha inoltrato domanda di adesione all'Unione europea, si può considerare questo un passo verso una fase transitoria di avvicinamento attraverso l'adeguamento graduale della propria legislazione e della propria struttura sociale agli *standard* europei; vicendevolmente l'Unione europea collabora attraverso programmi mirati al miglioramento dell'economia e segue in modo dettagliato le misure intraprese, sostenendo l'evoluzione del processo democratico di questi nuovi Stati.

La struttura dell'accordo segue le tracce di altri analoghi, fissando i principi per l'intensificazione del dialogo politico reso continuativo nell'ambito delle strutture istitu-

zionali previste; sono disciplinate le materie della libera circolazione delle merci, dei lavoratori, dei pagamenti e dei capitali, sono stabiliti i principi del libero scambio rimuovendo dazi o contingentamenti, e contemporaneamente la graduale armonizzazione dei regimi tariffari e della legislazione fiscale; si prevede altresì l'avvicinamento delle norme e dei sistemi di sicurezza sociale agli *standard* europei e si rinvia ad accordi specifici per tutto quel che riguarda il settore dei trasporti. Si passa quindi a norme riguardanti la cooperazione economica prevista in molteplici settori, quella culturale e quella in materia giudiziaria. L'assistenza finanziaria comunitaria proseguirà onde agevolare il passaggio della Lettonia all'economia di mercato e saranno mantenuti i programmi di investimento europei già in corso.

Il Senato si trova ad esaminare questo disegno di legge in seconda lettura, dopo la pronuncia favorevole della Camera dei deputati, mentre gli altri Stati europei hanno in gran parte già depositato gli strumenti di ratifica.

Si raccomanda pertanto la sollecita approvazione del disegno di legge in esame, sottolineando come con esso si compia un passo in avanti nel sostegno del passaggio di questo Paese ai valori della democrazia e della libertà di sviluppo.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

21 gennaio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

22 gennaio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in

conformità a quanto disposto dall'articolo 131 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

